



Decreto Dirigenziale n. 100 del 14/10/2011

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 4 Finanze e Tributi

Oggetto dell'Atto:

TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE: ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 7
COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 30 GENNAIO 2008.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la gestione amministrativa della tassa automobilistica è stata affidata alle Regioni a seguito dell'entrata in vigore della legge 449/1997, art. 17, comma 10;
- la Regione Campania, fin dall'inizio, ha optato per una gestione diretta della stessa;
- la delibera di Giunta regionale n. 2872 del 16 ottobre 2003, tra l'altro, ha affidato ai Settori Co.Re.Co. Sezioni provinciali il concorso alla gestione amministrativa del sistema tasse automobilistiche in ambito provinciale,
- l'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2008 ha previsto che la gestione dell'agevolazione in materia di esenzione soggettiva dal pagamento della tassa automobilistica ex art. 8, comma 7, della legge 449/97 sia svolta direttamente dai competenti uffici regionali;
- la richiamata norma prevede che un decreto del dirigente del Settore Finanze e Tributi individui le modalità operative per darne applicazione;

Considerato che

- il modello organizzativo realizzato per la gestione della tassa automobilistica regionale si basa anche su di una rete di soggetti qualificati capillarmente diffusi sul territorio che offrono convenzionalmente dei servizi accessori alla riscossione della tassa stessa;
- le attuali risorse umane e strumentali disponibili, anche alla luce del contratto vigente con il R.T.I. affidatario dei servizi di supporto nella gestione della tassa automobilistica regionale a seguito della procedura pubblica 818/2010, consentono, oggi, di avviare la gestione diretta da parte degli uffici regionali dell'esenzione in esame;
- l'articolo 3 comma 2 della legge n. 212/2000 stabilisce un termine non inferiore ai sessanta giorni per prevedere a carico dei contribuenti nuovi adempimenti;

Tenuto conto

- dei vincoli legislativi sopra richiamati e della necessità di assicurare la massima pubblicità al provvedimento in esame;
- dei tempi necessari per organizzare l'intero processo gestionale per i diversi uffici interessati, ivi compresa la formazione del personale da adibire alle attività di istruttoria delle pratiche di esenzione;
- che la gestione diretta comporta dei vantaggi in ordine all'acquisizione non mediata delle informazioni rilevanti negli applicativi gestionali ed al preventivo controllo di coerenza rispetto a quelli già presenti sul data base della Regione Campania;
- della delicatezza dei dati da trattare, soprattutto in considerazione del rispetto e della tutela della privacy, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 163;

Ritenuto

- di dare attuazione a quanto stabilito dal richiamato articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1;
- di dover individuare le modalità operative relative alle attività degli uffici deputati allo svolgimento delle istruttorie delle istanze di riconoscimento dell'esenzione in parola;
- di stabilire che l'istruttoria delle singole richieste dei cittadini sia svolta dai soli uffici regionali, già operanti sul territorio campano quali sportelli del cittadino in materia di tasse automobilistiche;

- opportuno assicurare ai cittadini altri punti sul territorio dove poter procedere alla consegna dei documenti necessari per il riconoscimento dell'agevolazione in parola;
- di fissare la data di avvio della nuova modalità di gestione al 1° gennaio 2012, in considerazione delle diverse valutazioni sopra indicate;

Vista

- la legge regionale n. 11/1991
- la delibera di Giunta Regionale n. 2872 del 16 ottobre 2003;
- la delibera di Giunta Regionale n. 886 del 30 giugno 2006;
- la deliberazione della G.R. n.1337 del 31 luglio 2009;

decreta

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate:

- di dare attuazione a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1;
- di assumere in capo alle competenti strutture regionali la gestione diretta del regime di esenzione ex art. 8, comma 7, della legge 449/97 con decorrenza dal 1° gennaio 2012;
- di stabilire che gli sportelli regionali, già operanti sul territorio in materia di tassa automobilistica regionale, comunque costituiti, istruiscano le richieste di esenzione de quibus, formulando una espressa e motivata proposta di riconoscimento/diniego al dirigente del Settore Finanze e Tributi;
- di stabilire che il dirigente del Settore Finanze e Tributi decreti, sulla base delle proposte di cui al punto precedente, con proprio provvedimento, il riconoscimento/diniego dell'agevolazione tributaria;
- di stabilire altresì che l'esito di ciascuna istruttoria venga comunicato agli interessati a mezzo di raccomandata A.R.;
- di stabilire che il caricamento massivo delle informazioni relative alle esenzioni in parola nel data base dell'archivio regionale della tassa automobilistica avvenga periodicamente attraverso apposite procedure batch;
- di stabilire che gli uffici interessati opereranno in conformità a specifiche istruzioni operative del dirigente del Settore Finanze e Tributi;
- di rinviare a successivo provvedimento l'eventuale individuazione di modalità attraverso cui assicurare ai cittadini altri punti sul territorio dove poter procedere alla consegna dei documenti necessari per il riconoscimento dell'agevolazione in parola
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Coordinatore dell'AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi, ai Settori Co.Re.Co. provinciali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, nonché all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale per la Campania,
- di inviare il presente provvedimento al Gazzettino regionale per la pubblicazione.